

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante **disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche** (scade il 13 giugno)

SINTESI

Articolo 1 (*Cabina di regia per la crisi idrica*)

Il **comma 1** istituisce presso la presidenza del Consiglio una Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal presidente del Consiglio o, su sua delega, dal ministro delle infrastrutture e composta da:

- ministro infrastrutture e trasporti
- ministro ambiente e sicurezza energetica
- ministro affari europei, sud, politiche di coesione e PNRR
- ministro agricoltura, sovranità alimentare e foreste
- ministro protezione civile e politiche del mare
- ministro affari regionali e autonomie
- ministro economia e finanze
- **presidente della Conferenza delle regioni o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato**

Precisa che alle riunioni possono essere invitati, in base alla tematica affrontata, i ministri interessati. Assegna al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici la funzione di segretario della Cabina di regia.

Il **comma 2** precisa che la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il **comma 3** demanda alla Cabina di regia l'effettuazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte in breve termine alla crisi idrica, individuando quelli realizzabili da parte del Commissario **straordinario**. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

Il **comma 4** prevede che, entro lo stesso termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le risorse, previa rimodulazione delle stesse **ai sensi del comma 5**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Il **comma 5** demanda a un DPCM, di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro 15 giorni dalla **scadenza del termine** di cui al comma 3 per l'**effettuazione della ricognizione** e dalla comunicazione delle risorse disponibili di cui al comma 4, la rimodulazione, a invarianza di spesa, delle risorse disponibili e dei relativi interventi e l'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili.

Il **comma 6** affida al DPCM di cui al comma 5 il compito di ripartire le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento. Lo stesso decreto provvede a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del TUA. Lo schema di DPCM è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari per il parere da rendere entro 7 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 7** autorizza il ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui e, ove necessario, mediante versamento **all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa**.

Il **comma 8** elenca le ulteriori funzioni della Cabina di regia, fermi restando i compiti previsti dal comma 2:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni. **Individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 (*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*) del codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50 del 2016), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;**

b) monitora, ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del MEF - Dipartimento della RGS;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio, promuove l'attivazione dei poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 2, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, o di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione degli stessi, o qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in merito alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità dell'articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Il **comma 9**, per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, stabilisce che la Cabina di regia acquisisca dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi **di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8**, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi della RGS.

Il **comma 10** demanda l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio, che potrà avvalersi fino a un massimo di 3 esperti o consulenti con un compenso fino 50.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. A tal fine autorizza la spesa di 87.500 euro per il 2023 e di 150.000 euro per il 2024 e reca la copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. **Precisa, infine, che il Dipartimento può avvalersi, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'ISPRA, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.**

Il **comma 11** incarica il Commissario straordinario nazionale (articolo 3, comma 1), i Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e per l'attuazione degli interventi idrici già nominati da norme vigenti (articolo 3, comma 7, primo periodo) e i Commissari eventualmente nominati per superare il dissenso (articolo 2), di riferire periodicamente alla Cabina di regia tramite la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi affidati sulla base delle informazioni acquisite in base al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. Precisa che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione a situazioni di deficit idrico in diverse regioni (Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche (articolo 3, comma 7, secondo periodo), riferiscono periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2 (*Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*)

Il **comma 1** precisa che nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 (*Poteri sostitutivi*), commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo del DL n. 77 del 2021 (DL Governance PNRR e semplificazioni) che, previ passaggi intermedi e secondo uno specifico iter, demanda al Consiglio dei ministri l'individuazione di un'amministrazione, un ente, organo o ufficio o la nomina di uno o più commissari ad acta che agiscano in via sostitutiva.

Il **comma 2** stabilisce che la Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da

un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b) *(interventi urgenti per far fronte nel breve periodo alla crisi idrica e infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC)*, senza che sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso dalle norme vigenti, propone al presidente del Consiglio, sentito l'ente territoriale interessato che si esprime entro 7 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che permettano la celere realizzazione dell'intervento, il presidente del Consiglio propone al Consiglio le iniziative finalizzate all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nei confronti di regioni ed enti locali (artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma Cost.).

Il **comma 3** pone gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

Il **comma 1**, al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, rinvia ad un DPCM, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, previa delibera del CdM, la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di proroga al 31 dicembre 2024, e che esercita le funzioni sull'intero territorio nazionale, **fatte salve le competenze delle province autonome**, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti **degli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del TUA, introdotto dall'articolo 11 del decreto**. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, composto da una parte fissa e da una parte variabile (*parte fissa non superiore a 50 mila euro annui e la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non superiore anche questa a 50 mila euro annui*).

Il **comma 2** incarica il Commissario di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. Precisa che il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. Al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale nella quale confluiscono le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi.

Il **comma 3** elenca alcune ulteriori funzioni del Commissario, il quale:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disciplinate dall'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati nel rispetto dell'articolo 149 del TUA;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure di risparmio idrico disciplinate dall'articolo 146 (*Risparmio idrico*) del TUA, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal comma 4;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi (articolo 114 del TUA), finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi (articolo 4, comma 3);
- g) effettua una ricognizione **dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché** degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, **secondo periodo**, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

Il **comma 4** incarica il Commissario di informare, anche su richiesta delle regioni o dell'**Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente**, il presidente del Consiglio dei casi di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure previsti dal comma 3, e di assegnare al soggetto

inadempiente un termine di massimo 15 giorni per provvedere. Nei casi di perdurante inerzia, prevede l'attribuzione di poteri sostitutivi al Commissario, da parte del presidente del Consiglio, sentito il soggetto inadempiente e previa delibera del CdM, che consistono nell'adozione di atti o provvedimenti necessari o nell'esecuzione di progetti e interventi.

Il **comma 5**, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, permette al Commissario di adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide **nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti**. Permette al Commissario di operare, a questi fini, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Il **comma 6** rinvia ad un DPCM per l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario, posta alle sue dirette dipendenze, che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario stesso, composta da massimo 12 unità di personale (2 unità di livello dirigenziale non generale e 10 unità di personale non dirigenziale) e coadiuvata fino a un massimo di 5 esperti o consulenti.

Il **comma 7** fa salvi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni già attribuiti ad altri Commissari qualora già nominati alla data di entrata in vigore del decreto, tra cui quelli per il dissesto idrogeologico, dell'EIPLI, per l'attuazione degli interventi idrici, per la depurazione, per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche.

Il **comma 7-bis** autorizza il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 16 aprile 2021, per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione in conformità con le procedure previste dagli interventi. Precisa che l'eventuale raccordo con ACEA ATO2 è disciplinato da convenzione senza oneri per il Commissario.

Articolo 4 (Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Il **comma 1** stabilisce che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b) (*interventi urgenti per far fronte nel breve periodo alla crisi idrica e infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC*), si applicano in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni dell'articolo 48 del DL n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*) recante semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. Ai suddetti interventi non si applicano le disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico contenute nell'articolo 22 del Codice degli appalti (Dlgs n. 50 del 2016). Se previsto, sugli interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve essere reso entro 60 giorni, mentre i termini per l'approvazione dei progetti di gestione per dighe e invasi e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono ridotti della metà.

Il **comma 2** prevede che, per le modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, siano svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo (*il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi ha facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare*). L'Autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet. Qualora l'autorità non provveda entro il termine di 30 giorni, il presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, il presidente del Consiglio individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

Il **comma 2-bis** fissa al 30 settembre 2023 il termine per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera di invito, e al 31 dicembre 2023 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle

infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del MIT, finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - programmazione 2021-2027.

Il **comma 2-ter**, al fine di semplificare o accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, stabilisce che il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

Il **comma 3** affida al Commissario, sentite le regioni interessate, il compito di individuare entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, le dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, **l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali** e l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso. Entro il 30 settembre 2023 le regioni nei cui territori ricadono le dighe individuano, **in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 (Dighe) e 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette)** del TUA, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati, **compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle**, e i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto del termine da parte delle regioni, il Commissario esercita i poteri sostitutivi. Incarica, infine, le regioni di comunicare, entro il 30 settembre 2023, i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.

Il **comma 4** precisa che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 6.

Il **comma 4-bis** sostituisce l'articolo 9-ter (*Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti*) del DL n. 17 del 2022 (DL Energia)

Il comma 1, ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, stabilisce che la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente per permettere la presentazione delle eventuali istanze concorrenti entro 30 giorni. Specifica che, qualora alla scadenza del termine non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

Il comma 2 stabilisce che il titolare della concessione deve presentare istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di rilascio della concessione. Precisa che per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio e comunque non oltre 12 o 24 mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni non è permessa la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata prevista per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al TUA. Precisa che la procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 (*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000. Precisa, inoltre, che per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) del Dlgs n. 387 del 2003 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*) e che nell'ambito di tale procedimento sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi, del MIT.

Il comma 4 demanda ad un decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dell'economia, da adottare entro 180 giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi.

Il [comma 5](#) stabilisce che, al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti entro 180 giorni dall'avvio.

Il [comma 5-bis](#) specifica che gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti sono considerati di pubblica utilità e che i relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.

Il [comma 5-ter](#) integra gli articoli 8 (*Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS*) e 27-ter (*Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica*) del TUA, assegnando alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC le procedure di valutazione dei progetti comunque connessi alla gestione della risorsa idrica e prevedendo che sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico acceleratorio regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica.

Il [comma 5-quater](#) precisa che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolge le attività di cui al comma precedente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il [comma 5-quinquies](#) sopprime il comma 3 dell'articolo 2 (*Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio*) del DL n. 68 del 2022 (DL MIMS 2) che stabilisce che una quota fino al 4% (e comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui) delle risorse derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la copertura delle spese necessarie per finanziare le attività facenti capo al Registro italiano dighe, è destinata alle spese di missione del personale impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.

Il [comma 5-sexies](#), al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, concede la facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

[Articolo 4-bis \(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico\)](#)

Il [comma 1](#), al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, autorizza l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Il [comma 2](#) precisa che la deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al ministro dell'ambiente, con un anticipo di almeno 2 giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Precisa, inoltre, che successivamente all'attivazione della deroga da parte del ministro dell'ambiente, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al gestore di avere vincoli

all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria l'attivazione.

Articolo 5 (Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

Il **comma 1** incarica il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome, di provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa, per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi, il Commissario acquisisce, per le dighe (opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi) il parere vincolante del MIT, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro 10 giorni dalla richiesta di parere. Qualora il MIT non provveda entro il termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a 10 giorni.

Il **comma 2** prevede che il Commissario possa autorizzare, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il MIT per gli aspetti inerenti alla sicurezza, la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, escluse le limitazioni di esercizio previste per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe (*direttiva del Presidente del Consiglio 8 luglio 2014, recante indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe*) e dei piani di laminazione (*direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*).

Il **comma 3** autorizza il Commissario a fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto stabilito, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Il **comma 3-bis** inserisce un nuovo comma nell'articolo 3 (*Campagne di pulizia*) della legge n. 60 del 2022 (Legge SalvaMare) che, al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, autorizza i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, a svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Precisa che gli oneri derivanti dalle attività nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.

Articolo 6 (Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

Il **comma 1** esenta da qualsiasi titolo abilitativo gli interventi su vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.

Il **comma 1-bis** stabilisce che, limitatamente alla durata della gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

Articolo 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

Il **comma 1** permette fino al 31 dicembre 2023, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, di autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime contenute nell'Allegato A, per fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile.

Il **comma 2** disciplina il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 che avviene a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata, che sostituisce ogni

autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e decorso inutilmente tale termine, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni.

Il **comma 3** prevede che ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua (articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua) sia predisposto dal gestore dell'impianto, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al decreto (piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua).

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

Permette la rimodulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dal TUA, in considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica.

Articolo 8 (Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

Reca modifiche all'articolo 2 (*Definizioni*), comma 1 del DPR n. 120 del 2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo:

- a) include la manutenzione degli invasi nella definizione di "lavori";
- b) include i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento nella definizione di "terre e rocce da scavo"; include i fitofarmaci tra i materiali che possono essere contenuti nelle terre e rocce da scavo.

Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

Sottopone i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti soltanto alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

Articolo 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

Il **comma 1** specifica che l'articolo reca disposizioni valide fino al 31 dicembre 2024 relative all'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, per permettere lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'UE, di una disciplina organica in materia.

Il **comma 2** stabilisce che la richiesta di autorizzazione è notificata al MASE che, entro 10 giorni, trasmette copia della notifica al MinSal, al MASAF e a ogni regione e provincia autonoma interessata, nonché all'ISPRA, chiamato ad esprimere il parere entro 45 giorni. Precisa che entro 10 giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio e da comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

Il **comma 3** precisa che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di uno stesso organismo, già autorizzato nell'ambito di uno stesso progetto di ricerca, sia ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

Il **comma 4**, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, obbliga il soggetto notificante a trasmettere una relazione al MASE e al MASAF che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

Il **comma 5** stabilisce che per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono che la notifica al MASE comprenda la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.

Il **comma 6** prevede l'applicazione, in quanto compatibili, di alcune disposizioni del Dlgs n. 224 del 2003 (*Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*) riguardanti lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione UE (articolo 14), l'attività di vigilanza

(articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10 (Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 12 della legge n. 60 del 2022 (*legge SalvaMare*) in materia di criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione:

la **lettera a)** specifica che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA solo gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore a 200 l/s. Sopprime la disposizione che inserisce tra i progetti di competenza statale gli impianti di desalinizzazione;

la **lettera b)** sopprime la norma che demanda a un decreto MITE (da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 60 del 2022, termine scaduto a dicembre 2022) la definizione di criteri specifici per gli scarichi degli impianti di desalinizzazione;

la **lettera c)** amplia le possibilità di realizzare gli impianti, eliminando le condizioni per l'ammissibilità (*sopprime il comma 3*);

la **lettera d)** specifica che il DM MASE, di concerto con il MinSal, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 60 del 2022 per la definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, dovrà essere emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata e non dovrà più definire le soglie di assoggettabilità alla VIA;

la **lettera d-bis)** stabilisce che gli impianti possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, inclusa la finanza di progetto. Precisa che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, e che per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto.

Il **comma 2** apporta alcune modifiche agli articoli e agli allegati del TUA:

la **lettera 0a)** integra il comma 6 dell'articolo 101 (*Criteri generali della disciplina degli scarichi*) precisando che la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore non solo qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, ma anche nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione. Precisa, inoltre, che, in alternativa alle caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate, la restituzione delle acque può avvenire in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione;

la **lettera 0b)** inserisce il nuovo comma 2-bis nell'articolo 109 (*Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*) che stabilisce che il DM Ambiente n. 173 del 2016 (*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*) non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione il piano di tutela delle acque, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della laguna di Venezia;

la **lettera a)** reca norme di coordinamento con le modifiche apportate dal comma 1;

la **lettera b)** inserisce nella parte III, Allegato 5 (*limiti di emissione degli scarichi idrici*), il punto 1.2.3-bis contenente specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione;

la **lettera b-bis)** modifica in "solidi sospesi totali" il parametro "solidi speciali totali" indicato nella tabella 3 (*Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura*) del punto 4 dell'allegato 5 alla parte III.

Il **comma 2-bis** specifica che le disposizioni dell'articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 11 (Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

Apporta alcune modifiche al TUA.

La **lettera a)** modifica l'articolo 63 inserendo tra gli organi delle Autorità di bacino distrettuale l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.

La **lettera b)** inserisce l'articolo 63-bis (*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*). Istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici che svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la

raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, al fine di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche per permettere all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale e di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC) (comma 1). Le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche sono tenuti a rendere disponibili con continuità i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente (comma 2). L'osservatorio assicura un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto e per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, in base alle quali, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia (comma 3). I commi 4 e 5 disciplinano la composizione dell'osservatorio, le modalità di partecipazione e di deliberazione rimandando la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento ad un apposito regolamento approvato dalla Conferenza istituzionale permanente. È possibile l'integrazione della composizione dell'Osservatorio, per le sole attività istruttorie, con esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni. Il Regolamento prevede, inoltre, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. **Il comma 5-bis stabilisce che per le province autonome di Trento e di Bolzano resti fermo quanto previsto dall'articolo 176 (Norma finale) del TUA.**

Articolo 12 (Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 17 del Regio decreto n. 1775 del 1933 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*):

a) incrementa le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per violazione del divieto di derivazione o utilizzo dell'acqua pubblica in assenza di un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente (utenza abusiva). Nei casi più gravi la sanzione passa da un minimo di 8.000 euro ad un massimo di 50.000 euro; nei casi di particolare tenuità la sanzione passa da un minimo di 2.000 ad un massimo di 10.000 euro; **in entrambi i casi la sanzione è ridotta di un terzo se è in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio;**

b) demanda alle regioni e alle province autonome il compito di comunicare al MASE, annualmente, entro il 30 giugno, le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 4, comma 4, del DL n. 507 del 1994 (*Misure urgenti in materia di dighe*) prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei casi di:

a) inottemperanza agli ordini ricevuti nell'ambito dell'approvazione in sanatoria chiesta da chi gestisce o intraprende la realizzazione della diga e del relativo invaso e rilasciata dal Servizio nazionale dighe;

b) inadempienza agli obblighi di sospensione dei lavori in attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe da parte di chi ha intrapreso la costruzione della diga;

c) operazioni di invaso senza le autorizzazioni o in difformità delle stesse;

d) mancata conformazione alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate da parte del Servizio nazionale dighe o alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe;

e) inottemperanza alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo.

Precisa che nei casi in cui il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative **si applicano** esclusivamente alla persona giuridica in misura **non inferiore a 25.000 euro e non superiore a 250.000 euro.**

Articolo 13 (Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

Il **comma 1** rinvia ad un DPCM da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'approvazione di un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della presidenza del Consiglio, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che il fenomeno

potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, e a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Il [comma 2](#) demanda la predisposizione del piano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio, sentite le amministrazioni centrali e le **Autorità di bacino** coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia)

Reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

Il decreto è entrato in vigore il 15 aprile 2023.

L'Allegato A contiene:

Parte A - Utilizzi e prescrizioni minime

- Sezione 1 - Utilizzi irrigui in agricoltura
- Sezione 2 - Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli

Parte B - Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua

- Sezione 1 - Principali elementi della gestione dei rischi
- Sezione 2 - Misure preventive
- Sezione 3 - Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi

